

ISCRIZIONE AI CENTRI PER L'IMPIEGO

Sommario

1. Cosa sono i Centri per l'impiego
2. Le funzioni del centro per l'impiego
3. Chi può iscriversi al Centro per l'impiego?
4. Come iscriversi al Centro per l'impiego
5. Come presentare la DID su ANPAL?
6. La DID per chi è percettore di NASPI
7. Cos'è il Patto di Servizio?
8. Documentazione necessaria
9. Violazione del Patto di Servizio
10. Come scoprire se la propria iscrizione al Centro per l'impiego è avvenuta correttamente
11. Differenze tra DID ed Attestazione dello Stato di Disoccupazione
12. Il C2 Storico
13. Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione
14. Conservazione dello stato di disoccupazione
15. Sospensione dello stato di disoccupazione
16. Perdita dello stato di disoccupazione
17. Conservazione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di lavoro autonomo
18. Chi sono i "Navigator"?

1. Cosa sono i Centri per l'impiego?

Le attività del CPI sono rivolte a tutti i cittadini disoccupati o inoccupati, in cerca di occupazione o formazione professionale, lavoratori percettori di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (CIGO e CIGS), invalidi civili o del lavoro, che possono fruire dei servizi del c.d. collocamento mirato. L'età minima di iscrizione al CPI è di 16 anni purché il soggetto abbia assolto l'obbligo scolastico, mentre l'età massima è fissata nei 65 anni di età.

I CPI pur essendo sottoposti al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rientrano oggi nella competenza amministrativa delle Regioni.

2. Le funzioni del centro per l'impiego

I CPI offrono ai cittadini servizi finalizzati all'orientamento lavorativo, cercando di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Tale finalità può essere perseguita dal CPI attraverso attività di preselezione in favore delle imprese, promuovendo attività di politiche attive come ad esempio di formazione e orientamento professionale. Tenendo presente la finalità principale dei CPI, vale a dire quella di fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, nulla vieta anche alle Imprese iscriversi al CPI al fine di usufruire dei servizi messi a disposizione.

3. Chi può iscriversi al Centro per l'impiego?

Possono iscriversi al CPI a tutti i cittadini:

- a) disoccupati
- b) inoccupati
- c) in cerca di occupazione o formazione professionale
- d) lavoratori percettori di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (CIGO e CIGS)
- e) invalidi civili o del lavoro, che possono fruire dei servizi del collocamento mirato
- f) gli studenti universitari se danno disponibilità lavorativa per un part-time ampio

Le persone disoccupate beneficiarie di sussidio al reddito (es. NASPI, Dis-Coll, ecc.) devono necessariamente iscriversi al Centro per l'Impiego competente in base al domicilio dichiarato nella domanda inoltrata all'INPS; invece i soggetti disoccupati non percettori di sussidi possono iscriversi in qualunque CPI in Italia indipendentemente dal domicilio o residenza.

4. Come iscriversi al Centro per l'Impiego

Per iscriversi al CPI sono necessari due step:

La DID cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro

Il Patto di Servizio

Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati esclusivamente i lavoratori privi di impiego che dichiarino presso un qualsiasi CPI la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa la c.d. DID "*Dichiarazione di Immediata Disponibilità*".

A partire da dicembre 2017, la DID può avvenire solo ed esclusivamente online, tramite i portali regionali abilitati o il portale nazionale anpal.gov.it

La DID è requisito fondamentale per ottenere, tra l'altro, molte delle agevolazioni contributive presenti oggi e legate allo stato di disoccupazione.

Pertanto chi intende effettuare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità dovrà verificare la presenza di un apposito servizio online messo a disposizione dalla Regione di residenza, o utilizzare la procedura sul sito dell'ANPAL.

La DID può essere resa autonomamente tramite il portale ANPAL, o tramite un intermediario (CPI o patronato INCA CGIL).

Possono effettuare la DID le persone che sono prive di impiego e i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento già durante il periodo di preavviso.

5. Come presentare la DID su ANPAL?

Per chi volesse operare autonomamente, è necessario iscriversi sul sito dell'ANPAL, compilando l'apposito form come cittadino.

Dopo aver ottenuto le credenziali di accesso sul proprio indirizzo di posta elettronica, sarà necessario completare il profiling con alcune informazioni personali, professionali e lavorative:

1. Cittadinanza
2. Titolo di Studio
3. Condizione lavorativa un anno prima
4. Presenza di esperienze lavorative
5. Da quanti mesi si è in cerca di lavoro
6. Eventuale iscrizione a scuola, Università o corso di formazione professionale
7. Numero componenti nucleo familiare
8. Presenza di figli coabitanti e/o carico

Dopo aver effettuato la registrazione si potrà procedere materialmente alla presentazione della DID.

Nel caso in cui il soggetto dovesse essere titolare di PIN dispositivo INPS, la richiesta DID sarà immediata.

Nel caso di assenza di PIN INPS, si potrà comunque seguire la procedura, ma sarà necessario completarla fissando un appuntamento presso un CPI al fine di convalidare la DID.

6. La DID per chi è percettore di NASPI

Le persone che presentino all'INPS domanda di NASPI (indennità di disoccupazione) personalmente o tramite patronato sono registrate automaticamente come disoccupati. La presentazione di domanda di NASPI equivale, pertanto, ad aver effettuato la DID online al CPI, L'INPS trasferisce automaticamente le informazioni al CPI.

7. Cos'è il Patto di Servizio?

A seguito della presentazione della DID, sarà necessario prenotare un appuntamento e sottoscrivere il Patto di Servizio personalizzato, nel quale vengono definiti gli obblighi reciproci tra la persona ed il CPI. Nel caso di soggetto percettore di forme di sostegno al reddito la convocazione avviene entro 15 giorni dalla DID, negli altri casi entro 30 giorni.

Con il patto di servizio il lavoratore disoccupato si impegna:

- Ad accettare le offerte di lavoro congrue proposte dal CPI
- Partecipare alle iniziative formative promosse dal CPI

Nel patto di servizio viene indicata a data del successivo appuntamento per la verifica periodica dello stato di disoccupazione.

8. Documentazione necessaria

Per sottoscrivere il Patto di Servizio presso CPI sono richiesti i seguenti documenti:

- a) documento di identità o patente;
- b) per i cittadini stranieri extra comunitari il permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, la richiesta di rinnovo entro 60 gg dalla scadenza;
- c) il proprio curriculum vitae in qualsiasi formato o cartaceo o in file;
- d) per chi ha perso il lavoro, l'ultimo rapporto di lavoro dipendente concluso (per i lavoratori autonomi è sufficiente un'autodichiarazione).

9. Violazione del Patto di Servizio

La mancata presentazione all'appuntamento indicato nel Patto di Servizio comporta la cancellazione, vale a dire la scadenza della DID e l'impossibilità di presentarne una nuova prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla scadenza.

La cancellazione avviene anche nell'ipotesi di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua secondo quanto previsto dal Decreto 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I requisiti dell'offerta di lavoro congrua cambiano a seconda della durata della disoccupazione dell'interessato.

In particolare:

Se il lavoratore è disoccupato da non più di 6 mesi, l'offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:

- dal punto di vista della coerenza professionale, deve riguardare uno dei settori individuati nel patto di servizio sottoscritto dal lavoratore;
 - la retribuzione offerta deve essere maggiore di 1,2 volte l'indennità di disoccupazione percepita, se il disoccupato percepisce un trattamento di sostegno al reddito;
 - la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 50 km (35 km in mancanza di mezzi pubblici), o raggiungibile in più di 80 minuti in media con mezzi pubblici;
 - se il lavoratore è disoccupato da 6 a 12 mesi, l'offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:

→ dal punto di vista della coerenza professionale, deve riguardare uno dei settori individuati nel patto di servizio sottoscritto dal lavoratore, o contigui ai settori individuati;

- la retribuzione offerta deve essere maggiore di 1,2 volte l'indennità di disoccupazione percepita, se il disoccupato percepisce un trattamento di sostegno al reddito;
- la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 50 km (35 km in mancanza di mezzi pubblici), o raggiungibile in più di 80 minuti in media con mezzi pubblici;
- se il lavoratore è disoccupato da oltre 12 mesi, l'offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:

→ dal punto di vista della coerenza professionale, può riguardare qualsiasi settore lavorativo;

- la retribuzione offerta deve essere maggiore di 1,2 volte l'indennità di disoccupazione percepita, se il disoccupato percepisce un trattamento di sostegno al reddito;
- la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 80 km (56 km in mancanza di mezzi pubblici) o raggiungibile in oltre 100 minuti con mezzi pubblici.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda la durata, deve essere:

- a) a tempo indeterminato;
- b) a termine o con contratto di somministrazione, con una durata di almeno tre mesi.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, il rapporto deve essere a tempo pieno, o a tempo parziale, con un orario non inferiore all'80% rispetto all'orario dell'ultimo contratto di lavoro.

Lo stipendio previsto, poi, non deve essere inferiore ai minimi della contrattazione collettiva.

10. Come scoprire se la propria iscrizione al Centro per l'impiego è avvenuta correttamente

Il documento che attesta se la persona è disoccupata, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema informativo a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità DID, è l'attestazione dello stato di disoccupazione. L'attestazione si può richiedere:

- online accedendo a MyANPAL, l'area riservata di accesso ai servizi ANPAL,
- rivolgendosi al Centro per l'impiego

11. Differenze tra DID ed Attestazione dello Stato di Disoccupazione

La DID è la dichiarazione che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona.

Chi è disoccupato deve quindi rendere la DID per poter usufruire dei servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro.

L'attestazione dello stato di disoccupazione, invece, serve per rendere evidente che la persona, a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità, è "in stato di disoccupazione".

Nel documento di attestazione è presente anche il calcolo dell'anzianità di disoccupazione espressa in giorni solari.

12. Il C2 Storico

Il modello C2 storico è un modello che attesta la situazione lavorativa del soggetto disoccupato, con l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo e ordinati per data decrescente.

Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l'impiego per ogni dipendente attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO).

13. Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione

In sede di approvazione della disciplina del reddito di cittadinanza ha ripristinato l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione nel rispetto delle soglie minime reddituali annue.

14. Conservazione dello stato di disoccupazione

Il lavoratore può acquisire (rilasciando la DID) o conservare (in caso di DID rilasciata in precedenza) lo stato di disoccupazione qualora il reddito annuo derivante dal rapporto di lavoro subordinato sia pari o inferiore alla soglia reddituale di € 8.145,00 annui.

Ai fini della verifica del rispetto del tetto annuo, la Circolare ANPAL n. 1/2019 introduce una valutazione in termini prospettici dell'idoneità potenziale del contratto di lavoro subordinato a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia stabilita (c.d. "retribuzione annua prospettica"), indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, in base alla retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF di riferimento.

15. Sospensione dello stato di disoccupazione

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene al momento dell'avvio del rapporto di lavoro dipendente esclusivamente nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la conservazione (quindi, nel caso di lavoro subordinato si generi nell'anno un reddito potenzialmente superiore alla soglia di € 8.145,00).

La sospensione interrompe il computo della durata della disoccupazione in termini di anzianità per tutta la durata del contratto di lavoro subordinato (dal primo giorno di lavoro fino alla data di in cui il rapporto di lavoro ha avuto conclusione) fino ad un massimo di 6 mesi (180 giorni).

16. Perdita dello stato di disoccupazione

La perdita dello stato di disoccupazione interviene decorso il termine di 6 mesi qualora il contratto di lavoro sia ancora in vigore in tutti i casi per i quali la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145,00 (e per i quali, quindi, non è possibile conservare lo stato di disoccupazione). Diversamente, se il contratto di lavoro è interrotto entro 180 giorni dalla data di inizio, il soggetto non perde lo stato di disoccupazione; in tal caso, il calcolo dell'anzianità di disoccupazione riprende dal giorno successivo alla data di conclusione del rapporto di lavoro.

17. Conservazione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di lavoro autonomo

Il lavoratore può acquisire (rilasciando la DID) o conservare (in caso di DID rilasciata in precedenza) lo stato di disoccupazione qualora il reddito annuo derivante dal rapporto di lavoro autonomo sia pari o inferiore alla soglia reddituale di € 4.800,00 annui (ex art. 13 del TUIR).

In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo al di sopra della soglia reddituale annua sopra richiamata dà luogo a sospensione dello stato di disoccupazione.

Il lavoratore che – applicando le regole valide ai fini del calcolo IRPEF, seguendo il principio di cassa e detraendo i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie – superi la soglia massima annua di reddito (4.800 euro) deve comunicare la notizia ai servizi competenti; dalla data del superamento si verifica la perdita dello stato di disoccupazione.

Nel caso di omessa comunicazione, il lavoratore è responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.

19. Chi sono i "Navigator"?

Il navigator è la nuova figura professionale prevista nel D.L. 4/2019 del Reddito di Cittadinanza (RdC), il quale al fine di favorire il reinserimento occupazionale del beneficiario di RdC, prevede l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, per aiutare i cittadini a trovare un lavoro. In tale contesto i navigator offrono agli operatori dei CPI l'assistenza necessaria nel processo che porta alla presa in carico dei beneficiari del RdC. In modo particolare le modalità pratiche di tale assistenza dipendono dalla Regione di impiego e da quanto previsto dalla convenzione che la stessa ha siglato con Anpal Servizi.

I navigator supportano gli operatori dei Centri per l'impiego nella realizzazione di un percorso che va dalla prima convocazione, fino all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua per il percettore del reddito di cittadinanza.

In linea generale le attività si concretizzano nel dare supporto agli operatori dei CPI durante i colloqui con i beneficiari del RdC; con la sottoscrizione del Patto per il Lavoro (che pone i beneficiari di fronte a determinati obblighi), con i navigator che in questo caso tracciano il profilo professionale dell'interessato così da individuare il miglior percorso possibile per un suo reinserimento nel mercato del lavoro.



<https://www.fpcgil.it/?home>

ABC DEI DIRITTI